

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU) SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 9695 DEL 08/07/2024

Oggetto: Proroga trasformazione del rapporto di lavoro da tempo indeterminato e full time a tempo indeterminato e part time D.Lgs n. 81/2015, CCNL 21/05/2018 e CCNL 16/11/2022 per il personale non dirigente Comparto "Funzioni Locali"

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

- con DDS n. 8661 del 20 giugno 2023, per il dipendente Fabio Scionti, matricola n...11405, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, profilo professionale Istruttore direttivo tecnico, in servizio presso il Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente", UOA "Transizione Ecologica, Acque e Rifiuti", Settore 2 "Ciclo Integrato delle Acque", con contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato e full time, è stata autorizzata la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo indeterminato e part time al 50% pari a ore 18 (diciotto) settimanali, a decorrere dal 15 luglio 2023 e sino al 15 luglio 2024 con prestazione lavorativa articolata su giorni 2 (due) a settimana e, precisamente, lunedì ore 9 (nove) e mercoledi ore 9 (nove), salvo richiesta di proroga, ove concedibile ai sensi della normativa vigente;
- con istanza prot. n. 376051 del 6 giugno 2024 e successiva pec integrativa del 26 giugno 2024, pervenuta al protocollo dipartimentale dell'Ente in pari data ed acquisita al n.420748, il dipendente Fabio Scionti, matricola n. 11405, ha chiesto la proroga del regime di part time al 50%, corrispondente a 18 ore settimanali, per i motivi indicati nella medesima pec del 26 giugno 2024, alle medesime condizioni di cui al punto precedente;
- in calce alla nota prot. n. 371311 del 6 giugno 2024, il Dirigente Generale competente, in merito alla richiesta de qua, ha espresso parere favorevole;

PRESO ATTO del CCNL 21 maggio 2018 del Comparto "Funzioni Locali" ed in particolare:

- dell'art. 53 (*Rapporto di lavoro a tempo parziale*), che ai commi 1, lett. b), 2, 7, 12 e 13 testualmente dispone:
 - comma 1, lett. b): "Gli Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
 (...) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei
 dipendenti interessati";
 - comma 2: "Il numero dei rapporti di lavoro tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno (...)";
 - comma 7: "I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna";
 - comma 12: "La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo piano a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 11." (indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno e del relativo trattamento economico). In tale accordo, le parti:
 - comma 13: "I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio, dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 10, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.;
- dell'art. 54(Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) che ai commi dal 2 e 3, prevede:
 - comma 2: "Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
 - a) <u>orizzontale</u>, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni):

- b) <u>verticale</u>, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodo dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
- c) misto, ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b);
- comma 3: "Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente";

PRESO, ALTRESI', ATTO dell'art. 62 del CCNL 16/11/2022 Comparto "Funzioni Locali" (*Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale"* che disapplica e sostituisce l'art. 55 del CCNL 21/05/2018 Comparto "Funzioni Locali" e che, ai commi dal 2 al 13, stabilisce:

- comma 2: "Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all'orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell'attività lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate";
- comma 3: "Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise";
- comma 4: "Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro settimanale del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa";
- comma 5:"Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 74, comma 2, lettera d) del presente CCNL, maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario";
- comma 6: "Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 25%";
- comma 7: "Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all'art.14 del CCNL del 1.04.1999 ed all'art. 38 del CCNL del 14.09.2000";
- comma 8: "Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, previste nei casi di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015";

- comma 9: "I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale e misto hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia, ad eccezione dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6, L. 104/1992 i quali si riproporzionano solo qualora l'orario teorico mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale o misto, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D. Lgs. n. 151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di congedo di maternità o paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale, i riposi giornalieri per maternità ed i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo 79 trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati";
- comma 10: "Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa area o categoria e profilo professionale";
- comma 11:"I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi";
- comma 12: "Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia";
- comma 13: "Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2015";
- comma 14: "Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 55 del CCNL del 21.05.2018";

RICHIAMATO l'art. 73 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, modificativa dell'art. 1, commi da 56 a 65 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto modifiche in materia di lavoro part-time, nel senso che la trasformazione del rapporto di lavoro non avviene in modo automatico dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda, ma deve essere concessa dall'amministrazione di appartenenza, la quale la può negare se reca pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione;

PRECISATO che la trasformazione del rapporto di lavoro si perfeziona, come stabilito dal comma 12 dell'art. 53 del CCNL 21/05/2018, con la stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e parziale, con espressa indicazione della tipologia del part-time, della durata della prestazione e dell'articolazione dell'orario di lavoro, nonché del relativo trattamento economico;

VERIFICATO che il numero dei rapporti a tempo parziale presso questo ente per l'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, ad oggi, rientra nel limite di predetta percentuale;

VISTI:

- il decreto legge n. 79 del 28 marzo 1997 avente ad oggetto "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140";
- l'art. 73 (Part-time) della legge n. 133 del 6 agosto 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- il D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il CCNL 21 maggio 2018 per il personale non dirigente del Comparto "Funzioni Locali";
- il CCNL 16 novembre 2022 per il personale non dirigente del Comparto "Funzioni Locali";
- la D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale Approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale Abrogazione Regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3, da ultimo modificata con deliberazione n. 717 del 15/12/2023 e n. 759 del 28 dicembre 2023;
- il D.D.G. n. 16682 del 16 dicembre 2022 avente ad oggetto: "Approvazione nuova struttura organizzativa Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Regolamento regionale 14 dicembre 2022, n.12";
- la D.G.R. n. 578 del 26 ottobre 2023, nonché la circolare prot. n. 567361/2023 del Segretariato Generale avente ad oggetto: "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – Anno 2024";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.29 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto:
 "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026.

Dato atto:

- che con Decreto Dirigenziale n. 9492 del 4 luglio 2023, è stato conferito, tra l'altro, all'Avv.
 Roberta Cardamone l'incarico di direzione ad interim del Settore "Gestione Giuridica del Personale-Relazioni Sindacali":
- che con DDG n. 4865 del 10 aprile 2024 è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione, di terzo livello, denominato "Mobilità ed Assegnazione del Personale non dirigente e di ACL" alla dipendente Maria Carmela La Malfa;
- che con nota prot. n. 262903 del 12 aprile 2024 avente ad oggetto: "Disposizione di servizio"
 è stata individuata, quale Responsabile di procedimento inerente alle funzioni dell'elevata qualificazione assegnata, la dipendente Maria Carmela La Malfa;
- che l'istruttoria è completa ed è stata condivisa dalla dipendente Maria Mussari matr. n. 10047714 e dal dipendente Giampaolo Cristiano matricola n. 24505 in relazione alle misure alternative alla rotazione per come previsto da vigente P.T.P.C.T., approvato con DGR n. 29 del 6 febbraio 2024 e per come tra l'altro suggerite dal P.N.A., giusta nota prot. n. 262918 del 12 aprile 2024;

Dato atto altresì che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 2 maggio 2023.

Preso atto che il provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio - procedimentale.

DECRETA

per i motivi espressi in premessa da intendersi qui integralmente trascritti,

1. DI ACCOGLIERE l'istanza prot. n. 376051 del 6 giugno 2024 e successiva pec integrativa del 26 giugno 2024, pervenuta al protocollo dipartimentale dell'Ente in pari data ed acquisita al n.420748 del dipendente Fabio Scionti, matr. 11405, e, per l'effetto, **DI AUTORIZZARE**, senza soluzione di continuità, la proroga del rapporto di lavoro in regime di part time al 50% (18 ore settimanali) con

articolazione dell'attività lavorativa su giorni 2 (due) e, precisamente, lunedì (9 ore) e il mercoledì (9 ore), nel pieno rispetto dell'orario adottato dalla struttura di appartenenza dal 16 luglio 2024;

- 2. che la suddetta proroga è subordinata alla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, che dovrà avvenire in data antecedente al 16 luglio 2024;
- **3. DI CONFERMARE** che la tipologia del part time resta confermata di tipo verticale al 50% (18 ore settimanale);
- **4. DI STABILIRE** che il dipendente ha diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza del biennio oppure prima della scadenza, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni;
- **5. DI STATUIRE** che il rapporto di lavoro a tempo parziale ha durata biennale e si intende automaticamente prorogato di anno in anno in assenza di richiesta di rientro a tempo pieno, da produrre da parte dell'interessato secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.
- **6. DI DEMANDARE** ai Settori "Contenzioso del Personale, Archivio del Personale e Gestione Applicativi, Organizzazione e Sviluppo Competenze, Gestione Strutture Speciali"e "Gestione Economica e Previdenziale del Personale" per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
- **7. DI NOTIFICARE** il presente decreto:
 - al dipendente Fabio SCIONTI;
 - al Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente";
 - all'UOA "Transizione Ecologica, Acque e Rifiuti";
 - al Settore "Ciclo Integrato delle Acque";
 - al Settore "Contenzioso del Personale, Archivio del Personale e Gestione Applicativi, Organizzazione e Sviluppo Competenze, Gestione Strutture Speciali", per i successivi adempimenti di competenza;
 - al Settore "Gestione Economica e Previdenziale del Personale", per i successivi adempimenti di competenza;
- **8. DI PRECISARE** che avverso tale provvedimento è possibile presentare ricorso al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del D.Lgs 165/2001.
- **9. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento MARIA CARMELA LA MALFA (con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente ROBERTA CARDAMONE (con firma digitale)